



Modulo di Adesione Polizza no. 22713898 Estensione rischio Ciclismo

<p>Il presente modulo vale quale richiesta di estensione per il solo rischio Ciclismo alla copertura prevista dalla polizza no. 22713898.</p> <p>Modalità di adesione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compilare in ogni parte e sottoscrivere il presente modulo 2. Pagare l'importo dovuto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: - C/C: 70440755 intestato a FITRI - ABI:7601 - CAB: 03200 - IBAN: IT62 N076 0103 2000 0007 0440 755 3. Inviare il modulo compilato e sottoscritto con copia della ricevuta del bonifico bancario al no. 02.48.538.693 <p>N.B.: La copertura decorrerà dopo 7 giorni dalla data di sottoscrizione.</p>	Dati anagrafici		
	Nome		
	Cognome		
	Codice fiscale		
	Indirizzo		
	CAP		
	Località		
	Telefono / mail		
	No. Tessera federale		
	Società affiliata		
Garanzie	Opzioni: barrare la casella dell'opzione scelta		
(Ammontari in Euro)	Extra <input type="checkbox"/>	Super <input type="checkbox"/>	Gold <input type="checkbox"/>
Morte	50.000,00	77.000,00	77.000,00
Invalità Permanente Franchigia 3% che si annulla oltre il 25%	50.000,00	77.000,00	100.000,00
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Scoperto 10% minimo Euro 100,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Diaria da ricovero 5 giorni di carenza con massimo 120 giorni	15,50	31,00	31,00
Diaria da gesso 5 giorni di carenza con massimo 30 giorni		31,00	31,00
Premi annui lordi	20,00	30,00	45,00

La presente copertura è regolata dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione della polizza no. 22713898 intestata alla Federazione Italiana Triathlon stipulata con AXA Assicurazioni per il tramite del Broker Marsh S.p.A.
Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione e della documentazione informativa (modello 7a e 7b) in materia di obblighi dell'intermediario, secondo quanto previsto dal D.Lgs del 7/09/2005 e Regolamento ISVAP no. 5 del 16/10/2006 disponibili sul sito della Federazione (www.fitri.it).

Data

Firma

I dati qui forniti saranno trattati dal Titolare, Marsh S.p.A. - con sede a Milano in Via Olona, 2 - per le valutazioni necessarie al solo fine di cui al presente modulo nei limiti consentiti dalla Legge 196/03. Quanto sopra non necessita del Suo consenso.



REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 - ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni di ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di duecento euro annui per ciascun contratto.



ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'osservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Dati relativi alla persona fisica

Francesco Daniel
Addetto dell'attività di intermediazione Marsh SpA
Iscritto dal 12 marzo 2007 alla sez. E del R.U.I. con il nr. ED00088807
Tel: 02.48538.1
Fax: 02.48538.693
E mail: afinityprograms.italia@marsh.com

Regione sociale dalle imprese di assicurazione di cui si offrono i prodotti: AXA Assicurazioni ag. Sassari

b) Dati della società per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Marsh S.p.A.
Sede legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano
Iscritta dal 12.03.2007 alla sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861
Sito internet: www.marsh.it
Altre sedi operative

Piazza Marconi, 25 00144 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 58 19718	Via Carouli, 1 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215	Piazza Villfredo Paruto, 3 46100 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44
Via Marsale, 121 9° 100 Trapani Tel. 0923 546438 Fax 0923 546438	Via Cefalonia, 55 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40	Via Androna, 5 95124 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via San Crispino, 114 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776	Via Dante, 134 26100 Cremona Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44	P.za Municipio, 84 80133 Napoli Tel. 081 79052.11 Fax 081 79052.22
Via Montebello, 2 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17	Viale Padre Santo, 5 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83730.32	Via Gemona, 35 33100 Udine Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30

L'autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è ISVAP, con sede in Roma, via del Quirinale 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh & McLennan Risk Capital Holdings, società del gruppo MMC, detiene direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto:

- Marsh Holdings Limited	19.60%
- Signal Holdings LLC	12.75%

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

L'intermediario i cui dati sono riportati nella tabella di cui alla PARTE I (lettera a) non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Marsh S.p.A. agisce in assenza di obblighi contrattuali che lo impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere l'elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh opera.



PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, sono regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziarie, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario per il quale è svolta l'attività; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- E' presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel. +39 06/421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione della responsabilità civile.
- Marsh è autorizzata all'incasso dei premi e al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con AXA Assicurazioni Spa. Conseguentemente, il pagamento del premio assicurativo in buona fede a Marsh o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazioni, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione), a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'evento di fatto solo con il rilascio di quietanza scritta.

Riepiloghiamo i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n.5/2006, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alla caratteristica, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione ai rischi; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alla sua esigenza; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo fornito dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale o prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.